

# E.P.I.D.S.

**FONDO PENSIONE PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE DIRIGENTI SIGMA-TAU**

**Iscritto all'Albo tenuto dalla Covip con il n. 1166**



## **REGOLAMENTO SULLE ANTICIPAZIONI**

Modificato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo nella seduta del

26 maggio 2017

## **REGOLAMENTO SULLE ANTICIPAZIONI**

### **SEZIONE I: NORME GENERALI**

#### **Articolo 1 - Oggetto**

Il presente regolamento disciplina le modalità di liquidazione anticipata della posizione pensionistica individuale (di seguito, "Anticipazione") da parte del Fondo Pensione per la previdenza complementare dirigenti SIGMA-TAU (di seguito, "E.P.I.D.S." o "Fondo"), così come previsto dalle vigenti norme di legge e dalle previsioni statutarie del Fondo medesimo.

L'anticipazione sulla posizione pensionistica individuale può essere richiesta solo con riferimento al montante maturato nell'ambito del comparto a contribuzione definita. Pertanto, il diritto all'anticipazione non si applica alla parte della posizione individuale relativa al comparto a prestazione definita di cui agli articoli 8-*bis*, 9-*bis* e 10-*bis* dello Statuto e, per quanto riguarda il comparto a contribuzione definita, alla parte di prestazione relativa alla contribuzione aggiuntiva a carico dell'impresa di cui all'art. 8, comma 11, dello Statuto.

#### **Articolo 2 - Condizioni per ottenere l'Anticipazione**

L'Anticipazione può essere concessa esclusivamente nei seguenti casi:

- a) spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
- c) spese per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001, relativamente alla prima casa di abitazione;
- d) ulteriori esigenze dell'aderente.

L'Anticipazione di cui al precedente punto a) può essere richiesta dall'aderente in qualsiasi momento.

L'Anticipazione di cui ai punti b), c) e d) del precedente comma 1 può essere richiesta solo nel caso in cui il periodo di iscrizione dell'aderente sia pari ad almeno otto anni (di seguito "Anzianità"). Ai fini del calcolo dell'Anzianità sono considerati validi tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari di cui al D. lgs. n. 252/2005 per i quali l'interessato non abbia già esercitato il riscatto totale della propria posizione individuale.

#### **Articolo 3 - Importo dell'Anticipazione**

L'importo massimo dell'Anticipazione è stabilito come segue:

- 75% nei casi di cui ai punti a), b) e c) del precedente art. 2;
- 30% nel caso di cui al punto d) del precedente art. 2.

Ai fini del calcolo dell'importo dell'Anticipazione, l'ammontare della posizione individuale assunta a riferimento è quella maturata al 31 dicembre dell'anno precedente il perfezionamento della richiesta di anticipazione.

L'erogazione dell'Anticipazione è effettuata al netto degli oneri fiscali.

Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente, in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di euro 5.164,57. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto all'aderente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

#### **Articolo 4 Modalità della richiesta ed erogazione dell'Anticipazione**

L'Anticipazione dovrà essere richiesta in forma scritta dall'aderente, compilando l'apposito modulo. La richiesta di Anticipazione deve essere indirizzata al Fondo e trasmessa unitamente alla documentazione prevista.

Il Fondo provvede, verificata la regolarità e completezza della documentazione, all'erogazione dell'Anticipazione entro 90 giorni dalla ricezione della stessa. L'erogazione della prestazione avverrà tramite bonifico bancario accreditato sulla base delle coordinate bancarie indicate nel modulo compilato dall'aderente.

Qualora la documentazione prodotta risulti irregolare o incompleta, il Fondo invia all'aderente avviso di integrazione; in tal caso, il suddetto termine di 90 giorni decorrerà nuovamente dalla data di completamento della documentazione.

La documentazione deve essere prodotta dall'aderente in copia, fatta salva la facoltà del Fondo di chiedere l'esibizione della documentazione originale.

In presenza di documentazione formalmente regolare e completa, il Fondo non è responsabile per le erogazioni effettuate in favore degli Aderenti che dovessero successivamente risultare non legittimati a richiedere l'Anticipazione.

#### **Articolo 5 - Reiterabilità della richiesta di anticipazione**

L'Anticipazione può essere reiterata nel tempo, anche per la medesima tipologia, nel rispetto dei limiti sopra individuati e, comunque, per un ammontare non eccedente il 75% della posizione individuale maturata alla data della richiesta, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

Nel caso specifico delle anticipazioni per ulteriori esigenze, dovrà altresì essere verificato che l'insieme delle anticipazioni richieste per tale causale non superi, nel totale, il 30% della posizione complessiva dell'iscritto incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate. L'importo nuovamente erogabile per la predetta causale non potrà, quindi, risultare superiore al 30% della posizione complessiva dell'iscritto incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate e decurtata delle somme già corrisposte in precedenza per il medesimo titolo.

## **SEZIONE II: CASI PER I QUALI È POSSIBILE RICHIEDERE LE ANTICIPAZIONI**

### **Articolo 6 - Spese sanitarie per terapie e interventi straordinari**

L'Anticipazione è concessa all'aderente per le spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi riconosciuti e attestati dalle competenti strutture pubbliche. L'Anticipazione è erogata solo in presenza di situazioni di estrema gravità che comportino la necessità e straordinarietà dell'intervento o della terapia, dal punto di vista medico ed economico. Le richieste di anticipazioni di cui al presente articolo possono riguardare esclusivamente spese la cui misura sia superiore a € 20.000,00 (ventimila euro).

Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese accessorie connesse alla terapia o all'intervento, purché debitamente documentate, quali le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dall'aderente e quelle sostenute dal familiare per prestare assistenza all'aderente beneficiario della prestazione.

L'Anticipazione verrà riconosciuta nell'ipotesi in cui la spesa sanitaria gravi sul reddito dell'aderente e, dunque, anche nel caso in cui le terapie o gli interventi riguardino il coniuge, i figli.

L'Anticipazione non può essere richiesta decorsi 180 giorni dall'effettuazione della spesa.

Ai fini della liquidazione delle somme a titolo di Anticipazione, deve essere prodotta, in copia, la documentazione di seguito elencata:

- a) certificazione a cura della struttura pubblica competente (ASL) della natura di straordinarietà degli interventi cui si riferisce nella richiesta;
- b) fatture o ricevute fiscali in originale attestanti gli oneri effettivamente sostenuti e rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale;
- c) copia di un valido documento d'identità.

L'attestazione rilasciata dalle strutture pubbliche non preclude all'aderente la possibilità di scelta della struttura sanitaria, anche privata, italiana od estera, presso la quale effettuare la terapia o l'intervento.

Il Fondo, valutata la particolare necessità e urgenza delle spese documentate da idonea previsione di spesa, può corrispondere all'aderente le somme necessarie prima della terapia o dell'intervento, sulla base di idoneo preventivo di spesa rilasciata dalla struttura sanitaria presso cui l'intervento sarà effettuato.

### **Articolo 7 - Acquisto della prima casa di abitazione per l'aderente o per i figli**

L'Anticipazione è concessa all'aderente per le spese da sostenere a fronte dell'acquisto, per sé o per i figli, della prima casa di abitazione. Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese connesse e necessarie all'acquisto, purché debitamente documentate.

Si considera prima casa di abitazione l'immobile di natura abitativa e non di lusso (ai sensi del D.M. 2 agosto 1960) in cui l'iscritto o suo figlio ha o intende trasferire la residenza oppure risulta destinata a sua dimora abituale, per la quale sono riconosciute le agevolazioni fiscali in materia di imposta di registro e di imposta sul valore aggiunto.. A tal fine devono essere in ogni caso prodotti, in copia, da parte dell'aderente o del beneficiario dell'acquisto i seguenti documenti:

- a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in originale, autenticata ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, da cui risulti:
  - i. la non titolarità di alcun diritto reale (proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni nel territorio del comune ove è ubicato l'immobile (qualora tale dichiarazione non sia riportata nell'atto di compravendita);
  - ii. la non titolarità, neppure per quote o in comunione legale con il coniuge, su tutto il territorio nazionale di diritti di proprietà o nuda proprietà, usufrutto, uso o abitazione di altro immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni fiscali prima casa;
  - iii. la residenza anagrafica o l'intenzione di voler trasferire entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza nel comune ove è ubicato l'immobile;
- b) atto notarile (preliminare di compravendita o rogito) stipulato non oltre 12 mesi prima della richiesta;
- c) copia di un valido documento d'identità.

Ai fini dell'erogazione dell'Anticipazione, sono prese in considerazione le seguenti tipologie: acquisto da terzi, acquisto in cooperativa, costruzione in proprio.

A corredo della domanda deve essere prodotta, a seconda dei casi, la documentazione di seguito indicata:

- a) in caso di acquisto da terzi: copia dell'atto notarile di compravendita; in caso di acquisto in itinere copia del preliminare di compravendita e, non appena disponibile, copia dell'atto notarile;
- b) in caso di acquisto in cooperativa: in via provvisoria, copia dell'estratto notarile del libro dei soci attestante la prenotazione dell'alloggio, il contratto di appalto sottoscritto dall'iscritto o

dal legale rappresentante della cooperativa e la documentazione degli esborsi sostenuti e, non appena disponibile, copia dell'atto pubblico di assegnazione dell'alloggio;

- c) in caso di costruzione in proprio: in via immediata, la concessione edilizia, il titolo di proprietà del terreno, il contratto di appalto o i preventivi di spesa. In via definitiva, entro 30 giorni dall'erogazione, le fatture che attestino il pagamento dei lavori effettuati fino al limite di importo dell'anticipazione richiesta ovvero il certificato comunale di ultimazione dei lavori;
- d) in caso di acquisto della prima abitazione per i figli: oltre ai documenti elencati sub a), copia del certificato di stato di famiglia, rilasciato dal comune di residenza, attestante il rapporto di parentela.

L'Anticipazione può essere richiesta anche nel caso in cui l'acquisto della prima abitazione risulti effettuato del tutto o in parte dal coniuge dell'aderente purché tra i coniugi vi sia il regime di comunione dei beni e l'aderente abbia i requisiti soggettivi per fruire delle agevolazioni in materia di imposte indirette.

L'Anticipazione non può essere richiesta decorsi 6 mesi dal perfezionamento dell'acquisto o dall'assegnazione dell'alloggio limitatamente agli acquisti in cooperativa.

È possibile dare avvio alla pratica di anticipazione inviando un preliminare di compravendita in forma non notarile. In tal caso, al fine di rendere utile la data di invio di tale preliminare di compravendita, è necessario che il rogito pervenga al Fondo entro il termine di 6 mesi.

#### **Articolo 8 - Interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D.P.R. n. 380/2001, relativamente alla prima casa di abitazione.**

L'Anticipazione è riconosciuta all'aderente per le spese da sostenere per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Tali interventi devono riguardare la prima casa di abitazione dell'aderente o dei figli. Per prima casa di abitazione si intende quella conforme ai requisiti di cui all'articolo 7 comma 2, incluso l'immobile acquistato a titolo di successione ereditaria, di donazione o permuta.

L'Anticipazione è concessa per gli interventi di seguito indicati:

- a) interventi di manutenzione ordinaria: opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e opere necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- b) interventi di manutenzione straordinaria: opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, purché non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;

- c) interventi di restauro e di risanamento conservativo: interventi volti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso nonché l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- d) interventi di ristrutturazione edilizia: interventi volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere anche utilizzate a fronte di oneri sostenuti per:

- a) progettazione ed esecuzione dei lavori, perizie e sopralluoghi, altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento;
- b) acquisto dei materiali;
- c) oneri di urbanizzazione, IVA, imposta di bollo e diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori;
- d) relazione di conformità degli interventi alle leggi vigenti e documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
- e) altri eventuali costi strettamente inerenti alla realizzazione degli interventi e agli adempimenti posti dal regolamento ministeriale del 18 febbraio 1998, n. 41.

Ai fini dell'accoglimento delle richieste di Anticipazione, devono essere in ogni caso prodotti, in copia, da parte dell'aderente i seguenti documenti:

- a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la residenza anagrafica nell'abitazione in cui si effettuano gli interventi, che la stessa sia destinata a prima casa di abitazione e che i suddetti interventi rientrino tra quelli previsti dalla normativa di cui al D.P.R. 380/2001, art. 3, comma 1, lettere a, b, c, d).
- b) copia della/e fattura/e relativa/e alle spese sostenute per gli interventi di ristrutturazione, emessa/e non oltre 180 giorni prima della richiesta;
- c) atto di provenienza dimostrante il titolo di proprietà dell'immobile su cui è effettuato l'intervento;
- d) copia di un valido documento d'identità.

E' possibile richiedere l'anticipazione prima dell'inizio dei lavori di ristrutturazione. In tal caso l'iscritto dovrà produrre la seguente documentazione:

- copia della raccomandata inviata al centro operativo di Pescara attestante l'inizio dei lavori;
- copia dei preventivi di spesa;

- dichiarazione, redatta su carta semplice, in cui l'iscritto si impegna a presentare le fatture entro 60 giorni dal pagamento delle stesse;
- copia della concessione edilizia afferente i lavori da eseguire.

### **Articolo 9. Ulteriori esigenze dell'aderente**

L'Anticipazione è inoltre concessa all'aderente per ulteriori sue esigenze.

In tale ipotesi, la richiesta di Anticipazione presentata dall'aderente al Fondo non necessita di essere corredata da alcuna documentazione giustificativa.

L'anticipazione di cui al presente articolo può essere richiesta dall'aderente a condizione che siano decorsi almeno 1 anno dall'ultima richiesta di Anticipazione per la medesima causale (ulteriori esigenze dell'aderente).

### **Articolo 10. Conclusione della procedura di anticipazione**

La procedura di richiesta di anticipazione si intende definita solo al momento della presentazione di tutta la documentazione richiesta per le singole fattispecie.

Fermo restando che il perfezionamento dell'operazione è condizionato alla effettiva produzione della documentazione definitiva (rogito notarile, fattura fiscale) sono accolte anche le domande corredate da contratto preliminare di compravendita o da preventivi di spesa.

**Qualora la documentazione definitiva presentata non giustifichi compiutamente l'anticipazione erogata, rimane a carico del richiedente l'obbligo di rimborso delle somme indebitamente percepite, comprensive delle ritenute fiscali applicate; in tal caso, rimarrà, quindi, a carico dell'iscritto, l'espletamento della procedura necessaria per ottenere il rimborso dell'IRPEF ritenuta e versata all'erario.**

### **Articolo 11. Cedibilità, pignorabilità, sequestrabilità delle anticipazioni**

Ferma restando l'intangibilità delle posizioni individuali costituite presso le forme pensionistiche complementari nella fase di accumulo, le anticipazioni di cui all'art. 2, lett. a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria previsti dall'art. 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1935, n. 1155,, e dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni.

I crediti relativi alle somme oggetto di anticipazione di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), c) e d), non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità.



Qualora risulti notificato al Fondo un contratto di finanziamento contro cessione di quote dello stipendio, il Fondo liquiderà l'importo richiesto sulla base di attestazione di estinzione del debito firmata dalla società erogante oppure, l'importo autorizzato dalla Finanziaria, sulla base di apposita autorizzazione rilasciata dalla società stessa.

Fanno eccezione le richieste di anticipazione per spese sanitarie, per le quali si procederà comunque alla liquidazione dei 4/5 dell'importo richiesto ovvero, in caso di estinzione del contratto, alla liquidazione dell'intero importo richiesto dall'associato.

### **Articolo 12. Disposizioni speciali per i residenti delle Province interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016**

A norma dell'art. 48 comma 13-bis del Decreto Legge n. 189/2016, convertito in Legge n. 229/2016, le domande di anticipazione di cui all'art. 2 comma 1, lettere b., c. e d. del presente Regolamento avanzate da aderenti residenti, alle date (di seguito indicate) degli eventi sismici, nei Comuni di cui agli Allegati 1, 2 e 2 bis del menzionato Decreto, sono accolte a prescindere dal requisito degli otto anni di iscrizione a una forma pensionistica complementare e con il medesimo regime fiscale individuato per le richieste di cui all'art. 2 comma 1, lettera a., applicando cioè alle somme erogate la medesima tassazione prevista per le anticipazioni per spese sanitarie. La deroga ha durata triennale e si applica quindi alle domande pervenute al Fondo nel periodo intercorrente fra il 24 agosto 2016 e il 24 agosto 2019. Per usufruire di suddette agevolazioni, gli iscritti residenti nelle zone terremotate alle date del 24/08/2016, 26/10/2016, 30/10/2016 e del 18/01/2017 dovranno produrre certificato di residenza storico attestante la propria residenza nelle zone soggette ai citati eventi sismici oppure la dichiarazione sostitutiva di certificazione unita all'ulteriore documentazione indicata nel seguente box.

Si renderà, quindi, necessario essere residente, in data 24/08/2016 o 26/10/2016 o 30/10/2016 o 18/01/2017, in uno dei Comuni ricompresi negli Allegati 1, 2 e 2-bis della Legge n. 229 del 15 dicembre 2016 recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 ovvero in Comuni diversi da quelli indicati nei citati Allegati 1, 2 e 2 bis, ma rientranti in una delle Regioni interessate dagli eventi sismici (Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria).

In particolare, sarà necessario produrre:

- **Dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 relativa alla inagibilità della casa di abitazione**, inviata dall'iscritto all'Agenzia delle Entrate e all'INPS competenti per territorio, per gli iscritti che - alle date del 24.08.2016, 26.10.2016, 30.10.2016 e 18/01/2017- risiedevano nei Comuni di Teramo, Rieti, Macerata, Ascoli Piceno, Fabriano e Spoleto;
- **Prova, mediante apposita perizia asseverata, del nesso causale esistente tra i danni subiti e gli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 laddove residenti nei Comuni diversi da quelli indicati negli Allegati 1 e 2 e 2-bis, ma rientranti in una delle regioni interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria).**

Si riportano di seguito i Comuni rientranti nei richiamati Allegati 1, 2 e 2 bis della Legge n. 229 del 15 dicembre 2016.

**Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016**

<b>REGIONE MARCHE</b>	Pievebovigliana (MC) Pieve Torina (MC) San Ginesio (MC) Sant'Angelo in Pontano (MC) Sarnano (MC) Ussita (MC) Visso (MC)	<b>REGIONE LAZIO</b>
Amandola (FM) Acquasanta Terme (AP) Arquata del Tronto (AP) Comunanza (AP) Cossignano (AP) Force (AP) Montalto delle Marche (AP) Montedinove (AP) Montefortino (FM) Montegallo (AP) Montemonaco (AP) Palmiano (AP) Roccafluvione (AP) Rotella (AP) Venarotta (AP) Acquacarina (MC) Bolognola (MC) Castelsantangelo sul Nera (MC) Cessapalombo (MC) Fiastra (MC) Fiordimonte (MC) Gualdo (MC) Penna San Giovanni (MC)	<b>REGIONE UMBRIA</b>	Accumoli (RI) Amatrice (RI) Antròdoco (RI) Borbona (RI) Borgo Velino (RI) Castel Sant'Angelo (RI) Cittareale (RI) Leonessa (RI) Micigliano (RI) Posta (RI)
	Arrone (TR) Cascia (PG) Cerreto di Spoleto (PG) Ferentillo (TR) Montefranco (TR) Monteleone di Spoleto (PG) Norcia (PG) Poggiodomo (PG) Polino (TR) Preci (PG) Sant'Anatolia di Narco (PG) Scheggino (PG) Sellano (PG) Vallo di Nera (PG)	<b>REGIONE ABRUZZO</b>
		Campotosto (AQ) Capitignano (AQ) Monteoraio (AQ) Rocca Santa Maria (TE) Valle Castellana (TE) Cortino (TE) Crognaleto (TE) Montorio al Vomano (TE)

**Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 26 e 30 ottobre 2016**

<b>REGIONE MARCHE</b>	Macerata Maltignano (AP) Massa Fermana (FM) Matelica (MC) Mogliano (MC) Monsapietro Morico (FM) Montappone (FM) Monte Rinaldo (FM) Monte San Martino (MC) Monte Vidon Corrado (FM) Montecavallo (MC) Montefalcone Appennino (FM) Montegiorgio (FM) Monteleone (FM) Monteparo (FM) Muccia (MC) Offida (AP) Ortezzano (FM) Petrilolo (MC) Pioraco (MC) Poggio San Vicino (MC) Pollenza (MC) Ripe San Ginesio (MC) San Severino Marche (MC) Santa Vittoria in Matenano (FM)	Selro (MC) Serrapetrona (MC) Serravalle del Chienti (MC) Servigliano (FM) Smerillo (FM) Tolentino (MC) Trella (MC) Urbisaglia (MC)
Apino (MC) Appignano del Tronto (AP) Ascoli Piceno Bellforte del Chienti (MC) Belmonte Piceno (FM) Caldarola (MC) Camerino (MC) Camporotondo di Fiastone (MC) Castel di Lama (AP) Castelraimondo (MC) Castignano (AP) Castorano (AP) Cerreto D'esi (AN) Cingoli (MC) Colli del Tronto (AP) Colmurano (MC) Corridonia (MC) Esanatoglia (MC) Fabriano (AN) Falerone (FM) Fiuminata (MC) Folignano (AP) Gagliole (MC) Loro Piceno (MC)	<b>REGIONE ABRUZZO</b>	Campoli (TE) Castelli (TE) Civitella del Tronto (TE) Torricella Sicura (TE) Tossica (TE) Teramo
		<b>REGIONE LAZIO</b>
		Cantalice (RI) Cittaducale (RI) Poggio Bustone (RI) Rieti Rivodutri (RI)
		<b>REGIONE UMBRIA</b>
		Spoleto (PG)

**Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017**

<b>REGIONE ABRUZZO</b>
Barete (AQ) Cagnano Amiterno (AQ) Pizzoli (AQ) Farindola (PE) Castelcastagna (TE) Colledara (TE) Isola del Gran Sasso (TE) Pietracamela (TE) Fano Adriano (TE)